



## COMUNE di SAVONA

### ORDINANZA SINDACALE

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

N. ORDINANZA	DATA
19	15/04/2020

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - INDIVIDUAZIONE ULTERIORI AREE INTERDETTE ALLE PRESENZA E ALLO SPOSTAMENTO DI PERSONE - SPIAGGE ED AREE VERDI - MISURE PER ESERCIZI COMMERCIALI E TRASPORTO PUBBLICO.**

*IL SINDACO*

#### ***RICHIAMATI:***

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
- l'ordinanza Ministero della Salute in data 21 febbraio 2020, recante indicazioni urgenti necessarie a fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid - 19;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19*"; 2020, confermato nell'efficacia dal successivo D.P.C.M. 1 aprile 2020 sul divieto di spostamento tra comuni diversi;
- le Ordinanze n. 16,17,18,19 del Presidente della Regione Liguria tutte rispettivamente dal 4 al 14 aprile 2020;

***RICHIAMATO, altresì,*** il D.P.C.M. del 10/04/2020 rivolto a dettare disposizioni attuative del D.L 25 marzo 2020, n. 19; nonché il Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto: "*Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*";

***VALUTATO,*** che l'obiettivo tracciato dal complesso quadro dispositivo sin qui riassunto, consistente nell'applicazione sistematica e continua delle norme di contenimento della mobilità e distanziamento sociale quale unica risorsa, allo stato, utile a limitare la diffusione dell'epidemia da

Covid -19;

**DATO ATTO**, che per quanto sopra al fine di far fronte alla crescente diffusione dell'emergenza epidemiologica in atto continua ad essere necessario assumere iniziative volte ad evitare la folta presenza di cittadini, che in alcune zone della città assumono comportamenti non conformi alle misure nazionali di contenimento del contagio da Covid -19, in particolare in luoghi ove, a seguito anche di condizioni climatiche favorevoli, si verificano considerevoli spostamenti di persone provenienti da tutto il territorio comunale e non solo, quali le spiagge e le aree verdi cittadine e collinari;

**CONSIDERATO**, che alcune aree canine sono situate all'interno di giardini pubblici, parchi ed aree gioco il cui accesso è già vietato dalle disposizioni Ministeriali, e che pertanto devono intendersi anch'essa intercluse;

**DATO ATTO, altresì**, che per quanto ancora in gran parte incerte le dinamiche di diffusione e pervasività del virus fra la popolazione umana, è a questo punto dimostrata la trasmissibilità per via respiratoria e un'elevata capacità di contagio, circostanza che appare tanto più confermata nell'ambito di spazi ristretti e poco areati e che detto rischio sia da valutare in particolare laddove si trattano/commercializzano ovvero manipolano merci consistenti in alimenti e bevande destinate al consumo umano, in linea con le raccomandazioni previste dall'allegato 5 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020;

**CONSIDERATO**, che i succitati Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione Liguria, si pongono tutti come obiettivo quello di evitare ogni spostamento non necessario di persone, se non quello rivolto al soddisfacimento di primarie esigenze di vita o per attività consentite con le disposizioni Governative da ultimo quelle previste dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020;

**DATO ATTO, altresì**, che al soddisfacimento del predetto obiettivo, sono chiamate a concorrere anche le Amministrazioni Comunali attraverso la possibilità quantomai doverosa di integrare, all'interno del perimetro stabilito dalla normative statali e regionali, la previsione di regole di comportamento locali alla luce di evidenti specifiche ragioni territoriali;

**RITENUTO**, quindi che per le motivazioni sopra espresse, di dare piena adesione alla disposizione del Presidente della Regione di cui all'ordinanza n. 16/2020 testé citata, quale misura che consentirà di limitare gli spostamenti delle persone e quindi le possibilità di contagio da Covid - 19; .

**VALUTATA**, l'elevata frequentazione, durante tutto l'arco della settimana, di spiagge sul lungo mare da Zinola a Rio Termine, con particolare riguardo alla zona prospiciente la passeggiata di Via Nizza, di C.so Vittorio Veneto, di C.so Colombo, dei Giardini del Prolungamento, della zona Priamar, del Lungo Mare Matteotti, ecc., nonché di zone verdi collinari normalmente fruite per picnic;

**VALUTATO, ancora**, che per soddisfare compiutamente l'obiettivo trapiantato dal Legislatore, cui per pacifica interpretazione sono chiamate a concorrere anche le Amministrazioni Comunali, è necessario integrare il perimetro dispositivo vigente attraverso la previsione di puntuali regole di comportamento, ragionate sulle realtà territoriali e socio economiche del Comune e le implicazioni, nel caso di specie, che le stesse possono avere sul contagio da Covid -19;

**VALUTATA, altresì**, la nota di TPL, del 10 aprile 2019, registrata al protocollo dell'Ente il 15 aprile 2020, al n. 0023874, con la quale, tra l'altro, si rappresentano, da parte del Presidente della detta Società problemi sollevati dalle parti sociali nella gestione dell'utenza con riguardo anche a pericoli

di ordine sanitario con richiesta di controlli da parte delle Forze dell'Ordine;

**SENTITA** in data odierna, per le vie brevi, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Ufficio Territoriale di Savona e Vado Ligure;

**PRESO ATTO**, in particolare del disposto di cui all'art. 3 comma 2 del Decreto Legge n. 19/2020, che disciplina il potere dei Sindaci in relazione al descritto obiettivo di contenimento dei comportamenti a rischio contagio tracciato dalle Autorità Sanitarie e dal Legislatore Nazionale, ritenendolo legittimo purché mantenuto nell'alveo delle competenze a questi assegnate ed esercitato in maniera conforme a non incidere sulle scelte di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente della Sez. V del TAR Campania n. 416, depositato il 18 marzo 2020, che ha riconosciuto la fondatezza delle ordinanze regionali in materia sanitaria che impongono ulteriori misure volte a contenere al minimo i rischi per la popolazione;

**PRESO ATTO**, dell'articolo 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 che vieta ai Sindaci di adottare ordinanze contingibili ed urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1 del medesimo articolo 3 e demandando alle Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, la possibilità di introdurre misure ulteriormente restrittive tra quelle di cui all'articolo 1 comma 2° del predetto D.L. 19/2020 ;

**VISTO:**

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile";
- l'articolo 50 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;

### **ORDINA**

*dalla data odierna alle ore 24:00 del 3 maggio 2020, salvo proroghe, per le ragioni espresse in parte narrativa, che si intendono integralmente richiamate:*

- *il divieto di presenza e di spostamento di persone fisiche su tutte le spiagge del Comune di Savona, con conseguente divieto di accedere agli arenili, fatto salvo l'accesso per le attività lavorative consentite ai sensi della vigente normativa;*
- *il divieto di accesso alle aree verdi pubbliche cittadine e collinari del territorio del Comune di Savona, fatto salvo eventuali residenti delle predette zone e per le attività consentite ai sensi della vigente normativa;*
- *il divieto di accesso alle aree canine raggiungibili mediante passaggio attraverso parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici;*
- *di indossare mascherine protettive: all'interno di esercizi commerciali, la cui attività non risulta sospesa; di uffici pubblici; di filiali di istituti di credito; di uffici postali; nonché dei mezzi del trasporto pubblico. Viene fatta eccezione a tale obbligo per coloro ai quali detto presidio protettivo possa creare nocimento alla salute da comprovare mediante certificazione medica. Ciò, fermo restando il rispetto delle disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato 4 e 5 del D.P.C.M. 10 Aprile 2020, con particolare riguardo a quelle a*

*carico degli esercenti il commercio.*

**MANDA**

- al Corpo della Polizia Locale di Savona per l'immediato inserimento della parte dispositiva nei pannelli infocity e per la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché per la divulgazione a mezzo stampa e radio locali nonché attraverso il servizio di messaggistica denominato Telegram attuato da questa amministrazione;
- la notifica via mail della presente a: Regione Liguria; Prefettura; Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Ufficio Territoriale di Savona e Vado Ligure; Questura; Comando Provinciale dei Carabinieri; Comando Provinciale della Guardia di Finanza; Comando Provinciale Guardia Costiera di Savona, Polizia Marittima e di Frontiera; Comando Provinciale Vigili del Fuoco; ASL II – Dipartimento Igiene e Prevenzione; Dirigenti Settori Comunali; ATA S.p.A.

**AVVERTE**

- che il presente provvedimento potrà essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di 60 giorni dalla data della sua notificazione; in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla notifica dell'atto stesso o dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che dalla violazione della presente ordinanza, a sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 19/2020, conseguirà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti così come previste dal medesimo articolo 4 testé richiamato.

Savona, 15/04/2020

IL SINDACO  
Avvocato

CAPRIOGLIO ILARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 19 sottoscritto digitalmente da CAPRIOGLIO ILARIA il 15/04/2020 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.